

la Regione Basilicata circa i progetti presentati dal Comune Capofila San Paolo Albanese.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 950.

Legge 5.8.1978, n.457 - Legge 17.02.1992, n. 179 - Legge 17.02.1999, n.136 - Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale a Cooperative edilizie per la realizzazione di programmi costruttivi pubblicato in data 22.07.2005 - Nomina Commissari ad Acta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 951.

Legge 5.8.1978, n.457-Legge 17.02.1992, n. 179 - Legge 17.02.1999, n. 136 - Bando di concorso per la concessione di contributi in conto capitale a Imprese di costruzioni per la realizzazione di programmi costruttivi, pubblicato in data 22.07.2005 - Nomina Commissario ad Acta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 952.

P.R.V. - Accordo di Programma tra Provincia di Potenza e Regione - Progetto esecutivo della strada di collegamento tra la diga Acerenza e Forenza con SS 658 Potenza/Melfi , 2° LOTTO. Autorizzazione alla integrazione del finanziamento (art. 4, comma 3 e 5, art. 12, comma 3, dell'Accordo di Programma).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 954.

Ulteriori provvedimenti in ordine alla partecipazione della Regione Basilicata alle iniziative in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in Abruzzo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 955.

Legge Regionale n. 7 del 04.02.2003 art. 23. Interventi su edifici di culto di valore storico, ambientale ed artistico.- Chiesa Madre "S. Francesco di Paola" del Comune di Terranova di Pollino (Pz).-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 956.

Legge regionale 12 gennaio 2000 n.1 art. 3. Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della associazione "RABAT" da Marconia di Pisticci (MT).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 957.

Legge regionale 12 gennaio 2000 n.1 art. 3. Iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della associazione "Auser Corleto Perticara " da Corleto Perticara.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 maggio 2009, n. 958.

Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per l'anno 2009, nell'ambito del regime "de minimis" così come istituito con Reg. (CE) 1535/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. n. 12 del 02.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con la quale sono stati individuati gli atti rientranti, in via generale, nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le D.G.R. n. 1148/05 e n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 637/2006 di modifica della D.G.R. 2903/2004 "Disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa";

VISTA la L.R. 24/12/2008 n. 31 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2009";

VISTA la L.R. 24/12/2008 n. 32 "Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011";

VISTA la D.G.R. n. 2 dell'8/01/2009 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli delle U.P.B. del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2009 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli ("regolamento de minimis");

CONSIDERATO che la Commissione Europea, con il suddetto regolamento de minimis stabilisce il limite sotto il quale, ai sensi del Regolamento (CE) 994/98, ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'art. 87, paragrafo 1 del Trattato e non sono pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato;

DATO ATTO che il regolamento de minimis prevede che il massimale di aiuto è pari a 7.500,00 euro per triennio, che gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e che il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti; prevede inoltre che le misure di aiuto che superano il massimale di 7.500,00 euro non possono essere frazionate per poter rientrare nel campo di applicazione del regolamento stesso;

DATO ATTO, inoltre, che ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto de minimis deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione ed inoltre che l'aiuto non deve essere cumulato ad aiuti relativi alle stesse spese ammissibili ove tale aiuto porti a superare l'intensità dell'aiuto fissato dalla pertinente normativa comunitaria al fine di non eludere le norme sull'intensità massima di aiuto prevista dai vari strumenti comunitari;

VISTO il "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per l'anno 2009, adottato in ottemperanza all'Ordinanza dell'11 maggio 2001 " Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini (Blue tongue);

CONSIDERATO che la Blue tongue è fonte di preoccupazione da parte delle autorità pubbliche a livello comunitario, nazionale e regionale;

RITENUTO opportuno, ai fini di conseguire i risultati attesi con l'applicazione del suddetto Piano, stimolare la partecipazione volontaria degli allevatori, che mettono a disposizione delle autorità sanitarie il proprio personale per le operazioni di riconoscimento e di cattura dei propri capi di bestiame da sottoporre al periodico prelievo ematico e le proprie strutture per lo svolgimento di tutte le operazioni previste nel Piano di che trattasi;

RAVVISATA la necessità di compensare, per i costi sostenuti, gli allevatori che volontariamente aderiscono al suddetto Piano, mettendo a disposizione delle autorità sanitarie il proprio personale e le proprie strutture per lo svolgimento di tutte le operazioni previste nel Piano medesimo;

CONSIDERATO che l'aiuto di che trattasi non rientra tra le tipologie di aiuto escluse dal campo di applicazione del regolamento de minimis in quanto non è un aiuto all'esportazione, non favorisce l'utilizzo di prodotti nazionali a scapito di quelli importati, non fissa un importo in base al prezzo o al quantitativo del prodotto

commercializzato e non è concesso alle imprese in difficoltà;

RITENUTO pertanto, di attuare gli interventi a favore degli allevatori partecipanti al "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per l'anno 2009, in regime de minimis di cui al regolamento 1535/07, a partire dall'1 gennaio 2009;

RITENUTO di rendere conforme l'erogazione del contributo alle disposizioni del regolamento 1535/07, assolvendo i seguenti obblighi:

- Informazione per iscritto alle imprese dell'importo potenziale dell'aiuto;
- Informazione per iscritto alle imprese che l'aiuto è concesso nell'ambito del regime de minimis con esplicito riferimento al Regolamento 1535/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007;
- Richiesta alle imprese di dichiarare per iscritto:
 1. ogni altro aiuto de minimis che ha percepito durante l'esercizio in corso e nei due esercizi fiscali precedenti;
 2. che l'importo complessivo degli aiuti eventualmente percepiti nel triennio non supera i 7.500,00 euro;
 3. che l'importo massimo per cui è richiesto il contributo non comporta il superamento dei 7.500,00 euro nel triennio;
 4. che è a conoscenza che qualora il contributo erogato determini il superamento dell'importo massimo concedibile il contributo verrà revocato e recuperato;
- raccogliere e registrare presso gli uffici regionali competenti i dati necessari ad accertare il rispetto del regime de minimis, così come previsto dallo stesso regolamento 1535/07, art. 4, comma 5;

CONSIDERATO che, come da indicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata, assomma a circa 1.800 il numero di capi da sottoporre agli esami sierologici e 10 quello delle aziende partecipanti al Piano di sorveglianza entomologica, per cui (consi-

derato un contributo di € 72,00/capo e di € 300,00/azienda) si può stimare in € 133.000,00 l'importo massimo presumibilmente occorrente per l'erogazione dei relativi compensi;

ACCERTATO che non ci sono altre misure di aiuti aventi gli stessi beneficiari e gli stessi obiettivi previsti nell'ambito del Piano citato;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul cap. U08630, UPB 0421.13 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;

SU proposta dell'Assessore al ramo;

AD unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare gli interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per l'anno 2009, come riportato nell'Allegato 1 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia" per l'anno 2009", accluso al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 133.000,00 a carico del bilancio regionale 2009;
- a partire dall'1 gennaio 2009 la concessione del contributo per i richiamati interventi è applicata nell'ambito del regime de minimis così come istituito con Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 7.500,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali; il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti; inoltre, la misura di aiuto

- non può essere frazionata per poter rientrare nel massimale di € 7.500,00;
- ai fini della quantificazione dell'aiuto "de minimis", la richiesta di contributo deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti de minimis, utilizzando esclusivamente l'Allegato 3, accluso al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, pena la non ricevibilità della domanda;
 - l'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti de minimis eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti; tale verifica viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente con il modulo di cui all'Allegato 3;
 - il contributo non può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel periodo di cui ai precedenti punti, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime de minimis (pari a 7.500,00 euro), indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito;
 - l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso superare il massimale complessivo di 7.500,00 euro, pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate;
 - di demandare al Dirigente l'Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità di predisporre con successivi atti amministrativi gli impegni e le liquidazioni dei contributi citati che graveranno sul cap. U08630, UPB 0421.13 del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.

Allegato 1

Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) in Italia". Anno 2009.

La Regione Basilicata, al fine di conseguire i risultati attesi con l'applicazione del "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue)", ritiene opportuno stimolare la partecipazione volontaria al suddetto Piano degli allevatori che mettono a disposizione delle autorità sanitarie il proprio personale e le proprie strutture, per lo svolgimento di tutte le operazioni richieste: riconoscimento e cattura dei propri capi di bestiame da sottoporre al periodico prelievo ematico, installazione delle trappole per il monitoraggio entomologico.

A tal uopo, gli allevatori che nel periodo 1 gennaio 2009 - 31 dicembre 2009 partecipano al suddetto Piano, vengono compensati per i costi sostenuti per garantire l'attuazione del Piano per l'anno 2009.

La concessione del contributo avviene in base a quanto segue:

a) contributo a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica: il contributo è concesso proporzionalmente al numero dei capi, attestati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria competente, che vengono resi disponibili per i prelievi a partire dall'1 gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009. Ogni singola azienda può rendere disponibile il numero di capi ritenuti indispensabili dall'autorità sanitaria competente. Per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria viene erogata una somma pari a € 6,00/controllo mensile, per un importo massimo di euro 72,00/anno. Tale somma, rapportata all'intero anno solare, sarà eventualmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione. L'importo complessivo occorrente, nel caso che tutti gli aventi diritto (stimabili in circa 1.800 capi) ne facciano richiesta, ammonta ad € 130.000,00;

b) contributo a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza entomologica: euro 300,00 ad azienda. Tale somma, rapportata all'intero anno solare, sarà eventualmente ridotta in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione. L'importo complessivo occorrente, nel caso che tutti gli aventi diritto (stimabili in 10 aziende) ne facciano richiesta, ammonta ad € 3.000,00;

c) domanda di contributo: per beneficiare del contributo di cui ai precedenti punti l'allevatore deve presentare apposita domanda indirizzata alla Regione Basilicata - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana – Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità – Via Vincenzo Verrastro n. 10 – 85100 Potenza, in conformità al modello di domanda di contributo di cui all'Allegato 2. Inoltre, pena l'esclusione dal beneficio, tutta la documentazione richiesta nel citato modello "Allegato 2", va allegata obbligatoriamente;

d) termine di presentazione della domanda di contributo: di stabilire che il termine perentorio per la presentazione della domanda è il 31/12/2009. Le domande pervenute in data posteriore saranno escluse dal beneficio; in caso di trasmissione utilizzando la via postale, fa fede la data del timbro postale.

La Regione Basilicata si riserva di effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per accertare la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni presentate. In caso di dichiarazioni e/o certificazioni false il contributo non sarà concesso e, a carico dei responsabili, si applicheranno tutte le eventuali sanzioni contemplate dalla normativa vigente.

Allegato 2

Domanda di contributo

Spett.le Regione Basilicata
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale,
Economia Montana
Ufficio Produzioni Zootecniche e Zoosanità
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza

Oggetto: Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue). Anno 2009.

Il sottoscritto nato il
a residente a
Via/località telefono
C. F. P. VA.....
in qualità di dell'azienda
sita in agro di località
codice aziendale AUSL.....consistenza capi bovini n..... bufalini n.ovini n.caprini n.

chiede

la concessione di un contributo in conto capitale per:

- n. capi di bestiame messi a disposizione dell'autorità sanitaria per attuare il Piano di Sorveglianza Sierologica (capi sentinella);
- azienda messa a disposizione dell'autorità sanitaria per attuare il Piano di Sorveglianza Entomologica.

Documentazione allegata (obbligatoria, pena la esclusione dal beneficio):

- certificato del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria relativo al numero di animali messi a disposizione per l'attuazione del Piano di sorveglianza sierologica;
- certificato del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria relativo all'azienda messa a disposizione per l'attuazione del Piano di sorveglianza entomologica;
- certificato del servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria relativo all'attuazione dei Piani di risanamento e profilassi;
- dichiarazione aiuti "de minimis" (all. 3)
- fotocopia documento di identità.

Data _____

Firma

Allegato 3

Il presente allegato deve essere presentato compilato e sottoscritto contestualmente alla domanda di contributo, pena la non ricevibilità della domanda stessa.

Dichiarazione "aiuti de minimis" in merito alla richiesta di contributo per la partecipazione al "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) per l'anno 2009. (ex art. 4 Reg. (CE) 1535/2007)

Il sottoscritto nato il
aresidente inprov.
in qualità di legale rappresentante dell'azienda
C. F. P. IVA
con sede legale in prov.

AL FINE

di chiedere la concessione del contributo per la partecipazione al "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) per l'anno 2009 di cui alla D.G.R n.

PRESO ATTO

- che a partire dall'1 gennaio 2009 la concessione del contributo per la partecipazione al "Piano di sorveglianza sierologica per il virus della febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) per l'anno 2009, di cui alla D.G.R n., **è applicato nell'ambito del regime de minimis** così come istituito con **Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007** relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, **pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007** (pagine 35-41);
- che l'importo potenziale dell'aiuto può arrivare fino a **massimo € 72,00/capo/anno**;
- che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento CE n. 1535/2007 ha stabilito che:
 - l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 7.500,00; stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene, infatti, che questi aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato;
 - gli aiuti *de minimis* non sono cumulabili con altri aiuti (sia regionali che statali) relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione;
 - ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* di € 7.500,00 per triennio, devono essere prese in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto o dall'obiettivo perseguito;
 - gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
 - ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto *de minimis* deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto in virtù della normativa in questione;
- che in caso di superamento della soglia di € 7.500,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1. che, in relazione alle spese oggetto della richiesta di contributo, l'azienda rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;

2. che l'azienda rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di contributi pubblici, **percepiti a titolo di aiuti *de minimis*, per un importo superiore a € 7.500,00;**

2.1. che l'azienda rappresentata, a titolo di aiuti *de minimis* (barrare la casella interessata):

non ha beneficiato, nell'ultimo triennio, di alcun contributo pubblico in regime *de minimis*.

Oppure

ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari dei seguenti contributi pubblici di natura *de minimis*:

Ente erogatore	Riferimento normativo	Importo dell'aiuto (€)	Data di concessione

Tutto ciò premesso e dichiarato l'azienda rappresentata può pertanto beneficiare di ulteriori contributi in regime *de minimis* fino ad un massimo di € _____ al fine di non eccedere l'importo massimo previsto di euro 7.500,00 nel triennio di riferimento.

In fede,

Luogo e data _____

Firma del legale rappresentante _____